



Comune di **Castelnuovo del Garda**

COPIA

N°22 Reg. delib.	Ufficio competente AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE
----------------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
----------------	--

L'anno **duemilaventi**, addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presenti/Assenti	
Dal Cero Giovanni	Presente	
Zaglio Cinzia	Presente	
Ardielli Rossella	Presente	
Gugole Gianfranco	Presente	
Righetti Thomas	Presente	
Berto Marilinda	Presente	
Tacconi Franco	Presente	
Adami Andrea	Presente	
Trivellin Franco	Presente	
Tinelli Francesca	Presente	
Gallina Paolo	Presente	
Filippi Giampietro	Presente	
Oliosì Riccardo	Presente	
Sandrini Davide	Presente	
Fiorio Silvia	Assente	
Trotti Chiara	Presente	
Oliosì Roberto	Presente	
	16	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO** verbalizzante De Pascali Alessandro che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dal Cero Giovanni - **SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Fiorio Silvia

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

CONSIDERATO che:

- l'art. 106, comma 3 bis, di conversione del D.L. 19/05/2020 n. 34 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - I. il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - II. il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
 - III. si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune

in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PRESO ATTO del parere favorevole della competente Commissione Consiliare, riunitasi il 6 luglio u.s.;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE

1. Di approvare il «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 36 articoli ed un allegato;
2. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3. del presente dispositivo;
3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, in quanto propedeutico alla delibera di approvazione delle tariffe e coefficienti.

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
---------	--

PUNTO N. 6 ALL'O.D.G.: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Anche questo punto sarebbe del Consigliere Fiorio, quindi del Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti. La leggo io. "Visto l'articolo 1 comma 138 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, leggi di bilancio 2020, il quale reca la disciplinare della nuova IMU e testualmente recita: 'A decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, l'Imposta Municipale Propria IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui al comma dal 339 al 783'. Visto l'articolo 1 comma 682 della citata Legge 27 dicembre 2013 n.147, il quale testualmente recita: 'Con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 D. lgs. 446 del 1987, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:

1. I criteri di determinazione delle tariffe;
2. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. La disciplina delle eventuali riduzioni delle esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell'obiettivo difficoltà di evitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Considerato poi l'articolo che 52 del D. lgs. 446 del 1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrambe è applicabile anche alla TARI.

Visto l'articolo 52 del comma 1 del D. lgs. 446/1997, in cui si stabilisce che si dà la possibilità al Comune di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

Considerato poi l'articolo 106 comma 3/bis di conversione del D. lgs. 19 maggio 2020 n. 34 che ha differito il termine di approvazione del bilancio in previsione del 30 settembre 2020, e l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 che ha abrogato: il comma 683/bis dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 147, norma che prevedeva l'approvazione per l'anno 2020 delle tariffe e dei regolamenti della TARI entro il 30 aprile; il comma 4 dell'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazione della Legge 24 aprile 2020 n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui all'articolo al comma 683/bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al 30 giugno 2020.

Si rende pertanto applicabile il regime di approvazione ordinaria, cui l'articolo 53 comma 16 della Legge 388 del 2000, secondo il cui termine per approvare i Regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali.

Richiamiamo l'articolo 13 comma 15, 15/bis, 16-ter del D. lgs. 6 dicembre 2011 n. 101 che a decorrere nell'anno d'imposta 2020 tutte le delibere regolamentari tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Dato atto del parere favorevole della competente Commissione Consiliare, che si è riunita il 6 luglio.

Dato atto che è atteso che l'approvazione dei Regolamenti rientri nella competenza del Consiglio Comunale.

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria,

Si propone di approvare il Regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui Rifiuti, TARI, allegata al presente provvedimento che ne fa parte integrante sostanziale e si compone di 36 articoli in allegato.

Di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 nel presente dispositivo. Punto 3 che prevede di provvedere e ad inviare in termini esclusivamente telematica la presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Anche qui verrà poi richiesta l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Se ci sono interventi.

Passo prima la parola al Dottor Guzzi che ha qualche precisazione da fare.

GUZZI ENRICO - Dottore

Grazie. Come per quanto riguarda il Regolamento sull'IMU, anche per il Regolamento della TARI ho avuto un confronto con il nostro Revisore dei Conti, il dottor Bergamasco, ed anche qui io proporrei delle modifiche; avevo messo in cartellina la stessa bozza per valutare queste modifiche, e se siete d'accordo io procederei anche qui a leggervi quello che si propone di correggere.

Per quanto riguarda l'articolo 6, il soggetto passivo, al comma 3 viene definito come calcolare nei centri commerciali il tributo. In effetti, il comma previsto non è molto chiaro ed abbiamo pensato di enuclearlo meglio, e di sostituire il comma 3 con un nuovo comma 3, specificando anche un comma 4 ed un comma 5.

Il comma 3 nuovo deve essere: "Nel caso di locali in multiproprietà ed in centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali, ed aree scoperte di comune per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale di variazione o di cessazione relativa alle superfici di locali di aree di uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva".

Il comma 4: "Per le parti comuni condominiali di cui l'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori della medesima".

Il comma 5: "L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare su richiesta del Comune l'elenco dei soggetti che occupano o detengono qualsiasi titoli locali in aree scoperte".

Il comma 3, come dicevo, è la rivisitazione di quello che c'era, gli altri due specificano meglio la situazione per le parti comuni dei condomini.

L'articolo 8, esclusioni per produzioni rifiuti speciali o pericolosi, l'aggiunta al comma 1, dove c'è "scritto rifiuti speciali e/o pericolosi". L'aggiunta anche della specifica che è fondamentale. Pertanto il comma 1 diventa: "Nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

L'articolo 9, locali ed aree scoperte escluse dal tributo, si propone al comma 1 lettera A, dove c'è il secondo punto per le utenze non domestiche, di togliere questa parte in quanto è una casistica normata espressamente dal precedente articolo 9. Si toglie questo punto.

OLIOSI ROBERTO - Consigliere

Non è l'articolo 8, e non il 9, l'articolo precedente? C'è scritto 9 ma in realtà è l'8 quello che parla di esclusione per produzione di rifiuti speciali pericolosi.

GUZZI ENRICO - Dottore

Sì, volevo dire 8. Giusta osservazione, esattamente quello precedente è l'articolo 8.

All'articolo 12, nella determinazione della base imponibile, al comma 1 viene aggiunto un aspetto importante "il calpestabili", cioè: "Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini (...) TA1, TA2, TARES e TARI". Sempre in questo articolo, ma al comma 4, una specifica perché altrimenti non si capiva la questione: "La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore o pari al mezzo metro quadrato o inferiore al mezzo metro quadrato". Altrimenti rimaneva sempre il dubbio.

All'articolo 16, classificazione delle utenze non domestiche, questa è una precisazione importante, al comma 5: "Per gli immobili che effettuano attività ricettive su fabbricati la cui superficie è parzialmente destinata ad uso abitativo ed in parte ad uso ricettivo - questa è la parte che è stata aggiunta - ed in parte ad uso ricettivo, è necessario che venga presentata idonea dichiarazione con allegata planimetria catastale, che permetta la distinzione delle singole metrature nei locali e delle loro destinazioni di uso finale. Le superfici destinate ad uso abitativo saranno classificate e tassate secondo il numero di componenti residenti dell'immobile, come disciplinato per le utenze domestiche. Le superfici destinate ad uso ricettivo invece saranno classificate e tassate come disciplinato per l'utenza non domestica".

L'articolo 28, poteri del Comune, lo rivediamo un attimo perché era, di fatto, una novità. Confrontandomi con il Revisore, proporrei di mantenere il comma 1; invece, il comma 2, il comma 3 ed il comma 4 eliminarli perché comunque recepiti da quello che è il successivo articolo 29 che parla delle verifiche e degli accertamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 31, dilazioni di pagamento e rateizzazione, prima c'era un Regolamento che era quello della IUC, che aveva delle parti comuni, pertanto adesso ho ripetuto la stessa cosa per quanto riguarda anche la TARI, e proponiamo la stessa accortezza nei confronti del contribuente per quanto riguarda la dilazione. Si corregge così: da 100,01 a 500,00 fino a 4 rate mensili; da 500,01 a 3.000,00 fino a 12 rate mensili; da 3.000,01 euro a 6.000,00 fino a 24 rate mensili; da 6.000,01 a 20.000,00 fino a 36 rate mensili; oltre 30.000,00 fino a 72 rate mensili.

Non ci sono più modifiche. Se avete qualche osservazione in merito.

OLIOSI ROBERTO - Consigliere

Solo un chiarimento sull'articolo 21, della riduzione per le utenze non domestiche. Io lo leggo dal punto di vista dell'emergenza Covid, che c'è stata, dove parla della riduzione del comma... la produzione dei rifiuti, la riduzione per le utenze non domestiche. "La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani, al recupero nel corso dell'anno solare, e la produzione complessiva dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo solare, calcolata in via presuntiva, secondo quanto stabilito nel Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 30% della quota variabile del tributo". Va da sé che anche se un'azienda dimostrasse che è stata chiusa per "N" mesi, qua vale sempre il limite del 30%?

GUZZI ENRICO - Dottore

Stavi dicendo il primo ed il secondo comma dell'articolo 21. In realtà questo no, questo in effetti è in giallo perché si tratta di una rivisitazione di qualcosa che c'era già. La riduzione legata a quella quota che in sostanza l'utenza non domestica dimostra di riciclare, e in buona sostanza fa qualcosa di virtuoso, che anche ARERA considera questo punto

favorevolmente, è stata in questo Regolamento specificata meglio. Questo perché, di fatto, questa è comunque una delle riduzioni che permane e che può essere a carico del piano finanziario stesso, quindi diciamo girata anche nei confronti degli altri contribuenti, perché si tratta di qualcosa di virtuoso che in qualche misura viene premiato. Viene specificato meglio perché questo non può portare ad una riduzione totale, perché, di fatto, dobbiamo anche compenetrare questa situazione con quello che poi in realtà può essere quello che il nostro consorzio riceve per poter effettuare degli sconti, perché anch'esso riceve dei premi per riciclare questi materiali, e pertanto si inserisce una percentuale del 30% massima che può ottenere sulla parte variabile del tributo. Però non è quello che attiene al Covid, che si tratta di un'altra cosa perché per quanto riguarda queste tipologie, proprio perché oggi si chiama Covid ma domani potrebbe essere qualcosa d'altro, la normativa ha specificato che all'interno del Regolamento c'è la possibilità di inserire alcune riduzioni che possono poi essere definite nella successiva proposta di delibera. Delibera che noi andremo ad approvare per definire quelli che sono i coefficienti, le tariffe, e anche lì la novità è che potremo introdurre le scadenze e queste tipologie diverse di riduzione che, però, si tiene a precisare non devono essere a carico del piano finanziario ma devono essere a carico della fiscalità locale.

OLIOSI ROBERTO - Consigliere

Magari ho posto male la domanda. Comunque rimane il limite fisico della riduzione del 30%. Quello.

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Ci sono altri interventi? No.

Porrei ai voti la delibera.

Chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Contrari?

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Votiamo per l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Contrari?

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Passiamo ora alla prossima delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita;

CON 16 voti favorevoli;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta;

Inoltre, con 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 16 presenti;

DELIBERA

DI DICHIARARE presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, in quanto propedeutico alla delibera di approvazione delle tariffe e coefficienti.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla S.AR.HA. Società Cooperativa Sociale Onlus di Marghera (VE) mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Eventuali annotazioni:

Data 14-07-20

Il Responsabile del servizio
Guzzi Enrico

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato 1)

Comune di Castelnuovo del Garda

Provincia di Verona



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA TARI
(TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del/...../.....

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Istituzione del tributo ed oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 6. Soggetto passivo

Art. 7. Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Art. 8. Esclusione per produzione rifiuti speciali e/o pericolosi

Art. 9. Locali ed aree scoperte escluse dal tributo

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Piano finanziario

Art. 11. Tariffa del tributo

Art. 12. Determinazione della base imponibile

Art. 13. Determinazione delle tariffe del tributo

Art. 14. Obbligazione tributaria

Art. 15. Classificazione delle utenze domestiche e determinazione del numero di occupanti

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 17. Scuole statali

Art. 18. Tributo giornaliero

Art. 19. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Agevolazioni per le utenze domestiche

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 22. Mancato svolgimento del servizio

Art. 23. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 24. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 25. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 27. Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione

Art. 28. Poteri del Comune

Art. 29. Verifiche ed accertamenti

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

Art. 32. Rimborsi e compensazioni

Art. 33. Importi minimi

Art. 34. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 36. Clausula di adeguamento

Allegato

all. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Istituzione del tributo ed oggetto del Regolamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero, e allo smaltimento prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, e s.m.i.
2. Il presente Regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelnuovo del Garda della TARI di cui al comma. 1.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento individuati dal D.P.R. n. 158/1999.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati così come definiti dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 22/1997, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale..
2. La dizione "Rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani e riportati nel Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006, dal Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come richiamate dall'art. 1, titolo I del Regolamento Tecnico dei servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 25.11.2008.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dall'articolo 7 del presente Regolamento.

2. Si intendono per:

- a) locali, tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale,
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica o elettrica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 6. Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7. Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. In particolare, si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di

arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 8. Esclusione per produzione rifiuti speciali e/o pericolosi

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella:

Categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento
Cat. 9 e cat. 10 (ospedali – case di cura e riposo)	50%
Altre attività	30%

Art. 9. Locali ed aree scoperte escluse dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

I. Per le Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

II. Per le Utenze non domestiche:

- non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) edifici adibiti all'uso scolastico e edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso; non si considerano comunque esenti le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Piano finanziario

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto territorialmente competente, che lo trasmette ad ARERA per la successiva fase di verifica ed approvazione.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli investimenti necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;

- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 11. Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.

Art. 12. Determinazione della base imponibile

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA1, TIA2, TARES e TARI.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore, pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 13. Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare, e sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del d.lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato A) al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14. Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine indicato dall'articolo 27 del presente Regolamento.

3. La cessazione dà diritto allo sgravio o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'articolo 32 del presente Regolamento.

Art. 15. Classificazione delle utenze domestiche e determinazione del numero di occupanti

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. Non sono soggette a tariffa le utenze domestiche destinate ad abitazione di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero a condizione che l'immobile non sia occupato da altre persone o locato.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti o che abbiano stabilito la residenza fuori del territorio comunale, inclusi i cittadini residenti AIRE, e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base ad un numero di componenti pari a quello indicato nella seguente tabella:

MQ. SUPERFICIE CALPESTABILE	NUMERO COMPONENTI
FINO A 50 MQ.	2 PERSONE

DA 51 A 75 MQ.	3 PERSONE
DA 76 A 100 MQ.	4 PERSONE
DA 101 A 125 MQ.	5 PERSONE
DA 126	6 PERSONE

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'Allegato A del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.

5. Per gli immobili che effettuano attività ricettive su fabbricati la cui superficie è parzialmente destinata ad uso abitativo, è necessario che venga presentata idonea dichiarazione con allegata planimetria catastale, che permetta la distinzione delle singole metrature dei locali e della loro destinazione d'uso finale. Le superfici destinate ad uso abitativo, saranno classificate e tassate secondo il numero di componenti residenti nell'immobile, come disciplinato per le utenze domestiche. Le superfici destinate ad uso ricettivo (locazioni turistiche, Bed and breakfast ecc.) saranno classificate e tassate come disciplinato per le utenze non domestiche.

Art. 17. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 18. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Per le famiglie a basso reddito. Per i residenti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 8.265,00 è prevista un'agevolazione pari al 20% della tariffa rifiuti.

2. Per la presenza nel nucleo familiare di bambini di età inferiore a 36 mesi. Per le utenze domestiche all'interno delle quali risiedono uno o più bambini di età inferiore a 36 mesi è prevista un'agevolazione di €20,00 per ciascun bambino. Ai fini del calcolo dell'agevolazione in argomento si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare come individuata dall'Art. 15 comma 2 del presente Regolamento.

3. Per nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi al 100%, riconosciuti nelle forme di legge. Viene prevista un'agevolazione della tariffa rifiuti nella misura del 30%. Ai fini dell'agevolazione in argomento, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare come individuata dall'Art. 15 comma 2 del presente Regolamento.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 3 saranno riconosciute a seguito di presentazione di apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno, purché in regola con il pagamento di tutto quanto dovuto, a titolo di TIA1, TIA2, TARES e TARI. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.

5. Le agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono interamente a carico del bilancio comunale.

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Il produttore di rifiuti speciali assimilati, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolata in via presuntiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti e copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. Al fine di limitare il dilagare del gioco d'azzardo, in particolare slot machines e video-poker, e la conseguente attività di contrasto a tale problematica sociale, è prevista una riduzione del 20% del tributo per premiare i locali delle attività commerciali prive di slot machines e video poker (in genere le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.).

6. La riduzione di cui al punto 5 opera alle seguenti condizioni:

- a) che la Ditta interessata presenti richiesta all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- b) che l'attività prevalente della Ditta rientri nelle categorie 14, 22, 23 o 24 dell'allegato A) al presente Regolamento;
- c) la richiesta di cui alla lettera a. vale anche per gli anni successivi e fintanto che permangono le condizioni suddette, al venir meno delle quali la Ditta ha l'obbligo di inoltrare una nuova comunicazione.

7. L'Ufficio Tributi si riserva la possibilità di inoltrare alla Polizia Locale apposita richiesta di sopralluogo al fine di appurare la veridicità di quanto dichiarato relativamente alla riduzione di cui al punto 5.

8. Le attività commerciali che operano manutenzioni ordinarie al fine di migliorare o rinnovare i locali ove si svolge l'attività, possono usufruire di uno sconto sulla tariffa pari al 20% dei lavori effettuati, sino ad un massimo di Euro 1.000 o, se inferiore, nei limiti di cui all' Art. 26 comma 2.

9. Al fine del calcolo della precedente riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante i lavori effettuati, allegando copia delle relative fatture. Il calcolo della riduzione verrà effettuato alle medesime condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

10. L'agevolazione tariffaria di cui al comma 8 del presente articolo, è interamente a carico del bilancio comunale.

Art. 22. Mancato svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazioni di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di delibera della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 23. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. In particolare la tariffa è ridotta nella misura stabilita nella delibera tariffaria per le associazioni e le fondazioni che occupano locali o impianti di proprietà comunale, sulla base di idoneo titolo, per esercitarvi attività culturali, sociali, sportive o ricreative senza fine di lucro.

Art. 24. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all'articolo che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 25. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti due articoli, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

2. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, allegando copia del documento di identità del dichiarante, entro il 30 giugno dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o tramite PEC all'indirizzo castelnuovodg@legalmail.it. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

a) Utenze domestiche:

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

b) Utenze non domestiche:

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

6. La denuncia di cui al comma precedente deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta; in alternativa è possibile utilizzare la firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o subentro.

10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs. n. 507/1993 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (TIA 1) o dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (TIA 2).

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29. Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al summenzionato Art. 27 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

2. Per accedere agli immobili il personale di cui al comma precedente dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo TARI, del tributo provinciale, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato indicato dal Comune.

7. L'avviso di accertamento in rettifica o di accertamento d'ufficio può essere notificato a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, addebitando al contribuente i relativi costi di notifica e d'ufficio.

8. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 30. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite eventuale soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli avvisi di pagamento per ogni specifica utenza. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

2. Il pagamento del tributo è dovuto in n. 2 rate le cui scadenze vengono determinate annualmente con apposita delibera di Consiglio.

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al comune mediante modello F24, bonifico bancario o tramite circuito PagoPa. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato anche a mezzo raccomandata A/R o PEC (per quanto consentito dalla normativa vigente) sollecito di pagamento e successivamente, nell'inadempienza del contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, comprensivo di sanzioni ed interessi previsti da normativa a carattere generale, addebitando, inoltre, le spese di notifica.

Art. 31. Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Su istanza del contribuente, è possibile ripartire il pagamento delle somme dovute a condizione che il debitore versi in situazione di temporanea difficoltà ai sensi dell'art. 1 commi da 796 a 801 della legge n. 160/2019 e secondo la seguente graduazione:

- a) Fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) Da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) Da € 500,01 ad € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) Da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) Da € 6.000,01 ad € 20.000,00 da 25 rate a 36 rate mensili;
- f) Oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

2. In caso non venissero rispettate le scadenze previste dalla rateizzazione, le somme verranno rimosse tramite accertamento d'ufficio per l'imposta ordinaria, e iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale per gli accertamenti.

Art. 32. Rimborsi e compensazioni.

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33. Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 12,00 (dodici/00).

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al precedente comma 1.

Art. 34. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 31.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il precedente regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2018 (Regolamento IUC).

Art. 36. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria;

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero Categoria	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori, carburanti, impianti sport
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	ospedali
11	uffici, agenzie
12	banche ed istituti di credito, studi professionali
13	negozi abbigliamento, calzature, librerie. etc.
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di distribuzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, hamburgerie
24	bar, caffè, pasticceria
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari ecc.
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato generi alimentari
30	discoteche, night club